

Realizzo controllato, ampliamento ridotto dal computo unitario

Decreto Irpef Ires

Conferimenti di quote in holding agevolati ma resta il limite minimo per socio

Pierpaolo Angelucci
Antonio Fiorentino Martino
Paolo Scarioni

Le modifiche che la bozza del decreto legislativo Irpef Ires – approvata in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile – apporta al regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir sono da accogliere certamente con favore. Gli interventi sono diretti ad ampliare l'ambito applicativo di una norma che, oltre a prevedere già di per sé requisiti molto più stringenti rispetto a quelli fissati per i conferimenti di partecipazioni di controllo (comma 2, articolo 177), sin dalla sua introduzione nel 2019 è stata anche oggetto di interpretazioni letterali/restrittive da parte dell'agenzia delle Entrate.

Ben vengano, dunque, le semplificazioni sui conferimenti di partecipazioni in società holding:

- viene chiarito che la natura stessa di *holding* va accertata ai sensi dell'articolo 162-bis del Tuir, ossia a valori contabili e non a valori correnti;
- si stabilisce che il test delle percen-

riori alle soglie di qualificazione». Quindi, non si può procedere, quindi, a un computo congiunto.

Così, ad esempio, ove due genitori, o due fratelli, intendano con un unico atto conferire in una stessa holding ciascuno una quota pari al 15% della società Alfa srl, essi non potranno fruire del realizzo controllato, poiché il superamento della soglia (pari, per tale ipotesi, al 20%) deve comunque essere verificato in capo a ciascuno di essi preso singolarmente. E ciò anche se la partecipazione nella srl, da essi collettivamente così trasferita, sia di gran lunga sopra soglia.

Ragioni di coerenza logico-sistematica imporrebbero invece – adesso che i familiari “stretti” possono essere soci di un'unica holding (post conferimento) – che, ove i medesimi soggetti intendano procedere contestualmente al conferimento, le percentuali minime richieste dalla legge vadano verificate considerando le diverse partecipazioni come se fossero un tutt'uno. Ciò, naturalmente, anche ai fini dell'eventuale demoltiplicazione, ove oggetto del conferimento congiunto fosse la quota in una holding (poiché, in caso contrario, le predette percentuali verrebbero superate solo al primo step e non a quelli successivi).

L'inammissibilità del computo “unitario” appare oggi, quindi, ancor più incomprensibile che in passato. Il venir meno del carattere di unipersonalità della conferitaria sembra, infatti, ispirato dalla volontà del legislatore delegato di rendere il regime

tuali minime deve essere svolto con riguardo alle sole società “operative” direttamente partecipate dalla holding da eventuali subholding da essa controllate (e che il test è soddisfatto se viene superato dalla maggior parte delle partecipazioni e non dalla totalità delle stesse, secondo un calcolo fondato sui valori di libro);

- viene previsto che una società quotata è da ritenersi sempre “operativa” (ovvero, non è mai holding).

Particolarmente apprezzabile è, poi, l’eliminazione del carattere di “unipersonalità” della conferitaria: mentre ai sensi della norma vigente quest’ultima dev’essere «interamente partecipata dal conferente», la bozza di decreto ammette che, ove il conferente sia una persona fisica, soci della conferitaria possano essere anche i suoi «familiari», come definiti dall’articolo 5, comma 5, del Tuir (cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Tuttavia, proprio quest’ultima rilevante novità mette ancor più in risalto quello che resta un vero e proprio punto di debolezza del regime, a cui neppure la bozza di decreto pone rimedio: come evidenziato dalla relazione illustrativa pur venendo meno l’unipersonalità della conferitaria, «i singoli conferimenti devono avere ad oggetto partecipazioni pari o supe-

qui in rilievo realmente funzionale rispetto alla sua finalità originaria, cioè – come si legge nella relazione illustrativa della bozza di decreto – quella di «favorire operazioni di riorganizzazione societaria o ricambio generazionale in situazioni che, a causa della insufficiente misura percentuale delle partecipazioni detenute, non rientrano nell’ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 177»; proprio pensando ai passaggi generazionali, la ricordata finalità si può raggiungere solo dando peso al dato (sostanziale) rappresentato dall’entità della partecipazione complessivamente conferita in ambito familiare.

Il realizzo controllato previsto per i conferimenti di partecipazioni qualificate può naturalmente continuare a fondarsi su presupposti in parte diversi, rispetto a quelli prescritti per i conferimenti di partecipazioni di controllo, avendo queste ultime, per definizione, un “peso specifico” diverso. Purtroppo, il regime di cui al comma 2-bis dovrebbe tendere, al proprio interno, a una maggiore coerenza: quello fatto sinora è senz’altro un ottimo lavoro, manca ancora un piccolo passo per raggiungere appieno il traguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA